

IL NUOVO STATUTO FIGC TRA PASSATO E FUTURO

di Mattia Grassani*

SOMMARIO: Introduzione – 1. La FIGC – 2. Le funzioni della Federazione – 3. La struttura della Federazione – 4. Le garanzie – 5. Conclusioni

Introduzione

Il 22 gennaio 2007, l'Assemblea Straordinaria della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha approvato, dopo varie stesure, l'ultima delle quali risalente al 19 gennaio, la propria carta fondamentale, apportandovi sostanziali modifiche organizzative e funzionali rispetto al testo previgente.

A distanza di pochi anni e nonostante i corposi interventi posti in essere in occasione dell'assemblea del 4 ottobre 2004, sull'onda riformatrice del periodo commissariale è stata avvertita la necessità di procedere alla ristrutturazione dello Statuto, in ossequio ai criteri fissati dal d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (decreto Melandri o di riordino del CONI) e dal d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (decreto Pescante). Questi ultimi hanno codificato il principio di democrazia interna e di compartecipazione al governo federale, con conseguente necessità di coinvolgimento negli organi direttivi della Federazione delle componenti tecniche, ovvero degli atleti e degli allenatori, nonché l'obbligo di uniformare l'associazione ai criteri di efficienza, imparzialità e trasparenza della funzione amministrativa tipica, secondo quanto dettato dalla L. n. 241/1990.

Sarebbe, tuttavia, miope l'atteggiamento di chi non riconoscesse, nell'economia delle riforme apportate, l'influenza determinata dai procedimenti relativi agli illeciti sportivi celebratisi nell'estate scorsa. Le molteplici problematiche emerse nel corso dei predetti giudizi hanno influito non poco nell'emanazione di

* Docente di diritto dello sport presso le Università di Bologna, Firenze, Milano e Cagliari. È avvocato specializzato in diritto sportivo, titolare dell'omonimo studio legale associato, con sede in Bologna.

disposizioni, dalle quali traspare l'esigenza, da parte delle istituzioni, di scongiurare, tipizzandoli, per quanto possibile, ulteriori simili episodi, sia dal punto di vista preventivo (con l'introduzione dei «modelli di organizzazione, gestione e controllo»), sia dal punto di vista repressivo (con il profondo *restyling* degli organi e delle procedure giustiziali).

Lo Statuto, nella nuova versione, ha mantenuto la suddivisione in quattro titoli (I «la Federazione», II «le funzioni», III «la struttura» e IV «le garanzie»), oltre alle norme transitorie e finali, con ciò risultando agevolata l'impostazione sinottica ed il taglio pratico del presente studio. Un giudizio critico deve essere, invece, riservato alla tecnica legislativa utilizzata, laddove, invece di enucleare le maggiori modifiche in sottonumerazioni (bis, ter, quater), in caso di specifiche distinzioni rispetto alla capitolazione vigente, senza stravolgere l'impianto noto, si è preferito rinumerare i singoli articoli, facendo slittare in avanti norme che, in molti casi, sono rimaste del tutto simili. Ne è derivato un *corpus juris* di 38 articoli, a fronte di una precedente edizione di soli 34.

1. La FIGC

Il titolo in esame regola gli aspetti relativi a: 1) denominazione e natura della Federazione (artt. 1-2), 2) funzioni della Federazione (art. 3), 3) funzionamento e organizzazione istituzionale della Federazione (artt. 4-5-6), 4) attività della società, delle Leghe e delle componenti tecniche (artt. da 7 a 12).

1.1 Restano invariate le norme relative all'inquadramento della FIGC come unica Federazione sportiva nazionale riconosciuta, in campo calcistico, dall'ordinamento sportivo nazionale (CONI), dall'ordinamento sportivo internazionale (CIO), dall'ordinamento calcistico internazionale (UEFA e FIFA), nonché dall'ordinamento statale, con il quale «intrattiene rapporti di leale collaborazione» (art. 2.2). Con ciò, si è ribadita la cosiddetta «doppia natura» della FIGC, quale associazione riconosciuta di diritto privato (art. 1.1), dotata, comunque, di valenza pubblicistica per talune delle attività dalla stessa poste in essere, segnatamente quelle marcate da elementi di amministrazione e gestione della promozione e dello sviluppo dello sport, delegate dal CONI. Va osservato, peraltro, che, tra la precedente stesura dello Statuto e quella in esame, è intervenuta la L.n. 280/2003, la quale, come noto, ha stabilito che il controllo sui provvedimenti sia del CONI, sia delle singole Federazioni spetta, nei limiti ivi delineati, ovvero nelle materie esuberanti le questioni disciplinari in senso stretto, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

1.2 Di notevole portata, invece, le modifiche contenute nell'art. 3. Nella innovata riformulazione, si trova rafforzata la funzione di centralità della FIGC, come uno degli elementi cardine della riforma. Al comma 1 («funzioni regolatrici e di garanzia»), è stato espunto il riferimento «ai limiti della legislazione vigente»: si

tratta di un intervento che l'interprete avrà modo di osservare frequentemente, in quanto afferente al potere di autoregolamentazione necessaria per la complessità dei fenomeni rilevanti per il mondo del calcio, indipendentemente dal richiamo, o esistenza, di un'apposita legislazione. La FIGC prende, in tal guisa, definitiva coscienza, esplicitandola, della propria importanza come corpo intermedio-ordinamento settoriale, in ossequio al principio politico di sussidiarietà, secondo cui le aggregazioni sociali vanno messe in condizione di agire e determinarsi liberamente, senza dipendere dall'intervento delle istituzioni statali nello svolgimento delle loro attività, pur operando, ovviamente, nel rispetto di queste e in armonia con esse.

Alla lett. g), secondo il medesimo criterio, la Federazione avoca a sé il potere di «determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche». Ancor più incisivamente, secondo la lett. h), le è attribuita la «determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione e retrocessione e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA...». Come si nota, il precedente riferimento ai criteri «basati esclusivamente sul titolo sportivo» è venuto definitivamente meno, sostituito dal preminente concetto dei «requisiti di solidità organizzativa ed economico-patrimoniale», impianto che richiama fortemente la *ratio* che ha ispirato il sistema delle «licenze UEFA». Si tratta dell'addio definitivo ad un ormai vetusto concetto, quasi del tutto abbandonato, quantomeno nella prassi dell'ultimo decennio, che, cioè, solo i risultati sul campo determinassero le classifiche dei campionati.

La lettera m), prevedendo la disciplina preventiva «delle situazioni di conflitto di interessi», rappresenta una salvaguardia per tutte quelle situazioni che, anche nel recente passato, hanno creato perplessità e dietrologie, attenendo ai contrasti potenziali, verificatisi allorquando l'ordinamento assegna al medesimo soggetto il potere di agire nell'interesse di altri, non limitando, per converso, la capacità d'agire anche nell'interesse proprio. Se ne tratterà, nel dettaglio, allorquando verranno affrontate le condizioni di eleggibilità delle più alte cariche, nel commento degli artt. 9 e 35 (Leghe e Organi giustiziali).

La lett. n), come dispositivo di chiusura, riprende il principio di centralità, soprattutto nei confronti degli «interessi generali», svincolando il potere di intervento della Federazione dal previdente limite in negativo («tutte le funzioni che le Leghe non possono svolgere autonomamente»), ribaltando, di fatto, la prospettiva della capacità attuativa delle iniziative della Federazione.

1.3 Anche il novellato art. 4 dimostra il concreto intervento programmatico sui principi di funzionamento della FIGC: esso attribuisce al Consiglio Federale preminenti funzioni di indirizzo e di garanzia, in quanto, da un lato, «approva i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC», dall'altro, «vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interesse e gli illeciti sportivi, disciplinari e amministrativi» (che si

confermano prima preoccupazione dell'assemblea riformatrice), «nonché ad assicurare i principi di corretta gestione, lealtà e probità», istituendo «commissioni di controllo interno ... composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità».

Tra gli organi della Federazione, muta denominazione il Comitato di gestione, che diviene Comitato di presidenza (art. 5.2 lett. d), anticipando la trattazione specifica nella parte dedicata all'organizzazione e funzionamento di gestione (artt. 18 e 25).

Altro indice della nuova centralità della FIGC è costituito dall'art. 5.3, secondo il quale «la FIGC costituisce una propria organizzazione periferica», delegandovi provvisoriamente «i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali della LND», laddove, nella precedente stesura, detto aspetto era previsto in maniera totalmente opposta, cioè in maniera sussidiaria ad un'eventuale futura costituzione di autonoma organizzazione («i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali della LND sono delegati a rappresentare la FIGC ... fatta salva la eventuale costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica»).

1.4 All'art. 7.1, viene ribadita la necessità del tesseramento, come strumento amministrativo necessario per svolgere l'attività del gioco del calcio in Italia, vincolante società e sportivi. Le prime devono avvalersi di tesserati dalla FIGC e i secondi devono tesserarsi attraverso società o associazioni sportive. Al comma 4, si ribadisce il pieno potere, da parte della Federazione, di disciplinare il passaggio tra settore dilettantistico e settore professionistico, indipendentemente da qualsivoglia limitazione, connessa alla precedente dizione, vincolata alla «legislazione vigente».

Ma è il comma 5, la novità di maggiore portata: sotto l'indirizzo e la vigilanza del Consiglio Federale, le società (come successivamente si vedrà per altre componenti: le Leghe, all'art. 9.5, e gli Arbitri, all'art. 32.6), partecipanti ai campionati nazionali, devono dotarsi di «modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto». I predetti modelli, formulati alla stregua di protocolli di «certificazione di qualità», devono prevedere: misure concrete per garantire il rispetto della legge e dei regolamenti, «rilevando tempestivamente situazioni di rischio», l'adozione di un codice etico, unitamente a standard gestionali predeterminati sia per le fasi decisionali, sia per quelle amministrative, un efficace sistema disciplinare interno, l'investitura di una sorta di collegio dei probiviri, incaricato di monitorare, nell'evolversi del tempo, l'efficacia dei modelli in argomento. Risulta evidente, nella totalmente nuova previsione, assente nel vecchio Statuto, come il mero richiamo ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, che dovrebbero informare il comportamento di qualunque soggetto operante nell'ambito delle FIGC, non appariva più realisticamente sufficiente a garantire il sistema dalle intrusioni, per certi aspetti devastanti, dei soggetti intenzionati ad avvalersi di sacche di impunità, garantite loro dall'inefficacia e/o inesistenza dei controlli.

Il pensiero torna, inevitabilmente, ai procedimenti per illecito sportivo che hanno segnato l'estate scorsa, laddove alcune società, anche blasonate, si sono trovate a rispondere, a titolo di responsabilità, oggettiva o diretta, per condotte poste in essere da propri tesserati, principalmente a causa dell'assenza di strumenti di prevenzione e controllo, finalizzati ad evitare eventuali condotte illecite dei propri dirigenti, dei quali sostanzialmente si sono trovate in balia. Pertanto, la succitata disposizione mutua dal d. lgs. n. 231/2001 (in materia di «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni») il principio relativo alla possibilità, per le persone giuridiche, di declinare eventuali responsabilità derivanti da condotte dei propri dipendenti, mediante l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire la realizzazione di illeciti penali, amministrativi o disciplinari.

L'art. 8 è stato completamente riformulato, in ossequio a quanto anticipato sub art. 3.1 lett.h), con attribuzione al Consiglio Federale della determinazione «dei requisiti e dei criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, ... adotta[ndo] un sistema di licenze, determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA...». Il titolo per partecipare ai campionati professionistici di competenza (comma 2), quindi, non è più solo quello strettamente sportivo, ma passa, necessariamente, attraverso l'ottenimento del passaporto, che, similmente a quanto già accade per le licenze UEFA, diviene strumento amministrativo di verifica dei requisiti di solidità organizzativa ed economico-patrimoniale.

Nella regolamentazione delle funzioni e attività delle Leghe (art. 9), accanto all'opportuno riconoscimento di autonomia organizzativa interna (comma 2), è stato previsto (comma 5) l'obbligo di dotarsi di «modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto», sulla perfetta falsariga di quanto disposto per le società professionistiche (art. 7.5). Anche il previo potere congiunto sull'organizzazione dei campionati è stato ridefinito in subordine all'iniziativa della Federazione (cioè d'intesa con la stessa, art. 3.1 lett.g) e 13.2).

La nuova disciplina, relativa all'ordinamento delle Leghe, ha risentito, inoltre, dei dibattiti d'attualità: il conflitto d'interessi nelle cariche e la distribuzione delle risorse («diritti televisivi»). Quanto al primo aspetto, l'art. 9.2 prevede espressamente che «la carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata».

Avuto riguardo, invece, alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva delle competizioni (art. 12), negoziata dalle Leghe in rappresentanza delle società, si registra un ritorno alle origini, ovvero alla «cessione centralizzata», con «i ricavi derivanti dai predetti accordi ... distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi». Tale previsione riprende le prospettive di riforme dapprima indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

e, di poi, sposate dal legislatore statale che, nella legge delega approvata il 21 luglio 2006, ha previsto la vendita centralizzata, con la ripartizione del 50% dei proventi in misura paritaria tra i vari club e del 50% secondo il bacino di utenza e i risultati sportivi conseguiti.

Relativamente al titolo I, resta da esaminare l'introduzione di una norma esplicita (art. 10) per la regolamentazione della Lega Nazionale Dilettanti, la quale, nel suo interno, registra un incremento delle autonomie riservate alla Divisione Calcio a Cinque alla Divisione Calcio Femminile. Entrambe le Divisioni, premesso il loro inquadramento nelle LND, «salva diversa determinazione del Consiglio Federale sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative delegate dalla LND». Il che, come si vedrà nel prosieguo (introducendone l'art. 26 propri componenti in seno al Consiglio Federale), rientra nel disegno più complesso che mira ad assicurare, anche reperendo autonome risorse finanziarie e contributi, vita propria alle discipline predette, in netta ascesa come praticanti e importanza, anche sulla scena internazionale.

2. *Le funzioni della Federazione*

Le funzioni della Federazione si distinguono, ulteriormente, in: A) funzioni tecniche (artt. da 13 a 17) e B) funzioni di gestione (artt. 18 e 19).

2.1 Il rinnovato carattere di centralità della FIGC, come detto, uno degli elementi cardine della riforma, viene ripreso negli artt. 14 e 15 del nuovo Statuto, rispettivamente dedicati al Settore Tecnico (comma 4, la «struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali, nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici») e al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (comma 7, che coopera con le Leghe, «per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni»). Le nuove norme prevedono funzioni di controllo della Federazione sugli organismi operanti nel proprio ambito, riconoscendo agli enti predetti «autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della Federazione, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali». Ancora una volta, viene ribadita la necessità di rispettare, anche per gli organi controllati dalla Federazione, determinati requisiti di solidità organizzativa ed economico-finanziaria, prevenendo, quanto più possibile, situazioni di disfunzione organizzativa e/o incapacità gestionale.

2.2 Organo deputato alla stesura annua del bilancio e della relazione sulla gestione è il Comitato di Presidenza (art. 18), nuova denominazione del precedente Comitato di Gestione, cambiamento di denominazione ispirata al fine di rafforzarne la funzione di supporto del Presidente Federale in un ipotetico contraddittorio con il Consiglio Federale in sede di approvazione degli atti finanziari (art. 27.3 lett.b).

Ma, soprattutto, va rilevato un notevole incremento del potere della FIGC,

nei confronti delle società affiliate (art. 19): dalla precedente formulazione sono scomparsi gli incisi, «conformemente alla legislazione vigente» e «al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati», sottolineando, così, come il potere degli organi federali di attuare un sistema di controllo più rigido sulla corretta gestione economico-finanziaria dei club rappresenti, di per se stesso, un fine meritevole per la FIGC, svincolato dalla limitata funzionalità rispetto al risultato di classifica e alle norme statuali, in quanto afferente al potere di autoregolamentazione necessaria per la complessità dei fenomeni rilevanti per il mondo del calcio. Come corollario al comma 4 (una volta eliminato l'aggettivo «professionistiche» dall'espressione «controlli sulle società», di cui alla rubrica della norma), si lascia alla Federazione la potestà di istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo anche sulle società dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali, previa consultazione con la LND.

3. *La struttura della Federazione*

Il titolo III dello Statuto si riferisce alla struttura della Federazione, prevedendone la regolamentazione delle attività istituzionali. In particolare: A) dell'Assemblea (artt. da 20 a 23), B) del Presidente, Vice-Presidenti e Comitato di Presidenza (artt. 24-25), C) del Consiglio Federale (artt. 26-27). La presente analisi si limiterà, per organicità del lavoro e scorrevolezza del pensiero, alla disamina delle novità più rilevanti.

3.1 Uno dei pochi interventi non meramente formali, riguardanti l'Assemblea federale, si riferisce all'ammissione alla partecipazione dei Presidenti dei Comitati Regionali della LND (art. 20.3), peraltro, senza diritto di voto. Per quanto riguarda la perdita del potere elettivo dei Vice-Presidenti federali (art. 23.3) e del Presidente della Corte Federale (ora Presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, art. 34.2), se ne tratterà nei rispettivi paragrafi.

3.2 Di ben altro momento, le novità relative alle procedure elettive delle massime cariche e organi, tutte improntate a meccanismi di trasparenza ed effettiva democrazia interna.

Innanzitutto, l'art. 24, comma 5, dispone che siano «i candidati» a presentare le proprie candidature, corredate da documento programmatico e non più le *lobby* cui gli stessi facciano riferimento, come nella precedente stesura («Leghe ed associazioni rappresentative delle componenti tecniche»). Il comma 6, poi, abolisce il noto ed odioso diritto di veto, che vincolava l'elezione della più importante carica federale ad un largo consenso trasversale, quasi plebiscitario. Viene stabilito, infatti, che «l'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'assemblea»; maggioranza che si riduce a due terzi in sede di secondo scrutinio, e alla maggioranza semplice di un terzo. Nessuna traccia del

raggiungimento di «almeno un terzo dei voti espressi da ciascuna delle componenti federali costituite dai delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega, dai delegati degli atleti e dai delegati dei tecnici», invece necessario, ai sensi della vecchia formulazione dello Statuto.

Nuova anche la competenza per l'elezione dei Vice-Presidenti federali, assegnata, durante la vigenza del vecchio statuto, all'Assemblea (art. 23.3). Con la nuova disciplina (art. 24.7), «nella prima riunione utile, su proposta del Presidente federale, il Consiglio Federale elegge Vice Presidente vicario un suo componente. Successivamente, il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti altri due Vice Presidenti tra quelli proposti dai Presidenti delle Leghe e/o componenti tecniche che non hanno accreditato la candidatura del Presidente federale eletto»: una sorta di statuto delle opposizioni, a garanzia delle minoranze assembleari.

L'art. 25 disciplina, infine, l'organizzazione del Comitato di Presidenza, che, come visto (art. 18), andrà a sostituire il Comitato di Gestione, «coadiuva[ndo] il Presidente federale nell'adozione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; cura la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo, su delega del Consiglio Federale». Tale organo, caratterizzato da accentuate caratteristiche di fiduciarietà, ma anche competenza tecnica specifica, vede, rispetto alla previgente formulazione, l'esclusione di rappresentanti delle componenti tecniche e delle Leghe (risultando, quindi, «composto dal Presidente federale, dai Vice Presidenti e da...componenti del Consiglio Federale», designati dalle Leghe), assumendo anche poteri consultivi e di concertazione nei confronti del Consiglio Federale.

3.3 Alcune modifiche, nella composizione del Consiglio Federale, vengono apportate dall'art. 26: sono inseriti, in quota LND, i Presidenti della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile, mentre escono i Vice-Presidenti Federali e i Presidenti del Settore Giovanile e Scolastico (SGS) e del Settore Tecnico (ST), con possibilità per questi ultimi di parteciparvi, su invito, ma senza diritto di voto. Tra le nuove funzioni attribuite al Consiglio Federale, va annoverato il potere di emanare il manuale delle licenze FIGC e UEFA (in considerazione della funzione peculiare e fondamentale attribuita al concetto di solidità organizzativa ed economico-patrimoniale delle società, art. 3.1 lett.h), nonché il regolamento sull'attività di agenti dei calciatori (attesa la incrementale importanza e incidenza del fenomeno intermediario nel lavoro sportivo, anche a prescindere dai recenti fenomeni di abnormità). Su proposta del Presidente Federale, è, infine, riconosciuto, all'organo in parola, il potere di intervenire relativamente all'attività agonistica demandata alle Leghe, deliberando «sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione» (art. 27.3 lett. d e art. 3.1 lett. g). Ciò anche alla luce delle recenti modifiche intervenute tanto a livello di organici (Serie B a 24 e poi 22 squadre, Serie A a 18 e poi 20 formazioni), quanto di formule quali paly-off e play-out.

4. Le garanzie

Si tratta del sistema normativo che ha subito le riforme più radicali, in ossequio a principi di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza, tipici della funzione amministrativa svolta dalla Federazione in tale ambito. Come osservato, non può revocarsi in dubbio che la spinta innovativa sia stata determinata dagli scenari emersi e dall'esito dei procedimenti relativi agli illeciti sportivi celebratisi nell'estate scorsa.

Verranno trattati gli argomenti relativi a: 1) vincolo di giustizia e clausola compromissoria (art. 30), 2) ufficiali di gara (art. 32), 3) ordinamento e organizzazione della giustizia sportiva (artt. 33-34-35).

4.1 Preliminarmente, meritano, pertanto, una segnalazione le sostanziali modifiche dell'art. 30 dello Statuto, che prevede l'obbligo, da parte di tutti i soggetti, una volta affiliati o tesserati, di accettare la piena efficacia di tutti i provvedimenti adottati nell'ambito federale, nel più ampio concetto (cosiddetto vincolo di giustizia). Viene mantenuta (comma 3), una volta definito l'iter dei gradi di giustizia domestica, la possibilità di devolvere la controversia alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI. In tale sede, la controversia avrà la sua definitiva risoluzione (salvo i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico statale, per i quali troverà applicazione la L. n. 280/2003), senza, però, prevedere due distinti procedimenti, quello conciliativo e quello arbitrale. All'interno di quest'ultimo, invece, troverà spazio il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 12 dello Statuto del CONI. La novità, sicuramente di sostanza e non meramente formale, anche se ancora non recepita dal Regolamento della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport (CCA) del CONI, appare evidentemente ispirata dall'esigenza di contenere tempi e costi del procedimento, in una con lo scarso successo dell'istituto conciliativo, in un procedimento fine a se stesso.

Ridisegnato, inoltre, dalla base, rispetto al previgente impianto, l'assetto delle competenze del suddetto organo in sede CONI, con le seguenti limitazioni: «non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi ..., le controversie decise in primo grado dalla Commissione Vertenze Economiche» [siffatta esplicitazione indica come anche le questioni di carattere essenzialmente economico debbano, nell'intento della FIGC, trovare piena definizione in ambito endofederale], «le controversie decise in via definitiva ... relative ad omologazione di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro» [nella vecchia stesura, era ammessa solo la fase conciliativa per le sanzioni pecuniarie di qualsiasi importo] «ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati...inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara» [novità]; «c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo». Da segnalare che non è più ammesso il ricorso alla CCA presso il CONI in ordine alla sanzione sportiva della

perdita della gara, prima consentita, mentre è stata introdotta la possibilità di ricorrere in caso di penalizzazioni in classifica, diversamente da quanto in precedenza previsto. Si suppone che la scelta sia stata determinata dalle numerose problematiche interpretative emerse nelle ultime due stagioni: da un lato, i casi Como-Colognese (Campionato Serie D, Stagione 2005-2006) e Ternana-Salernitana (Campionato Serie C-1, Stagione 2006-2007), entrambi riguardanti la sanzione dello 0-3, delibati dalla CCA del CONI nonostante la previsione della preclusione per «le controversie relative ad omologazioni di risultati». Ipotesi ora preclusa in radice, stante il chiaro tenore della lett. b) del comma 3 dell'art. 30. Dall'altro, la concreta eventualità, prospettata dai club, sanzionati con pesanti penalizzazioni all'esito dei procedimenti giustiziali sportivi dell'estate scorsa, di ricorsi diretti alla giustizia amministrativa, ha suggerito di eliminare dall'art. 27, comma 3, lett. c), l'inammissibilità dei ricorsi in caso di «penalizzazioni di classifica». Ciò anche alla luce dell'interpretazione data dai Tribunali amministrativi all'interesse soggettivo dei sanzionati, soprattutto in caso di rilevante pregiudizio della penalizzazione, che non ha costituito ostacolo all'impugnativa, oltre i limiti della giurisdizione settoriale, come dimostra la situazione dell'Arezzo e, in parte, della Juventus.

Un'ultima considerazione, in ordine alle modalità procedurali adottate dalla CCA presso il CONI, chiamata a rendere un «lodo arbitrale pronunciato secondo diritto». Si tratta di una precisazione, ad avviso di chi scrive, non propriamente felice: gli ordinamenti settoriali, come quello sportivo, possono prevedere al loro interno la costituzione di organi arbitrali, i quali pronunciano sempre in maniera libera e irrituale (anche in materia di interessi legittimi, art. 11 L. n.241/1990 e art. 2 L. n. 280/2003). L'atto finale – il lodo – non si sostituisce in alcun modo alla giurisdizione statale, né, peraltro, assume valenza contrattuale tra le parti. Si tratta, qualunque *nomen* assuma, di un mero provvedimento amministrativo, espressivo della volontà ultima dell'ordinamento sportivo, conseguente all'esaurimento di ogni procedimento interno (Cons. Stato, 25 gennaio 2007, n. 268), come tale impugnabile avanti al Tribunale amministrativo.

Infatti, in un sistema caratterizzato da clausola compromissoria virtualmente impermeabile, il comma 4 consente ai soggetti sanzionati il diritto ad agire per la nullità dei suddetti lodi, a prescindere da qualsivoglia deroga o autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prevista, invece, in tutti i restanti casi, solo «per gravi ragioni di opportunità». A causa della formulazione non del tutto circostanziata (che fa generico riferimento ai «lodi arbitrali di cui al comma precedente»), sembra possibile, tra l'altro non si comprenderebbe la ratio del divieto, l'impugnativa per nullità anche dei lodi scaturiti dall'applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi (di pertinenza dei Collegi Arbitrali istituiti presso le Leghe), che pure sono citati nel comma 3. Per la soluzione positiva, militano le più recenti decisioni della giurisprudenza di settore in tema di violazioni di clausola compromissoria, ex art. 11 bis c.g.s., le quali si rifanno al disposto dell'art. 5 della L. 11 agosto 1973, n. 533, sulle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. (come quello di lavoro sportivo), richiamato espressamente dagli accordi

collettivi di categoria, secondo cui la previsione della devoluzione delle controversie contrattuali ad arbitrato irrituale deve essere pattuita senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. Viceversa, per l'ipotesi di non impugnabilità, se non previa autorizzazione del Consiglio Federale, l'esplicito riferimento (comma 1) al riconoscimento incondizionato, cui sono tenuti i tesserati, della «piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o da soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere economico». Tale rinuncia preventiva (anche il contenuto dell'art. 21.2 dell'Accordo Collettivo tra calciatori e società appartenenti alla LNP) non sarebbe incompatibile, per alcuni interpreti, con la natura di arbitrato *ex lege*, e non *ex contractu*, riconosciuto alle vertenze in materia di lavoro sportivo, in quanto direttamente previsto dall'art. 4 della L. n. 91/1981.

4.2 Un'apparente, ma, nei fatti soltanto tale, eccezione al regime di centralità della Federazione, instaurata con il nuovo Statuto, riguarda la previsione, all'art. 32, dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) come struttura «dotata di autonomia operativa, organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della Federazione, nel rispetto della compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali...In ogni caso, la FIGC favorisce e riconosce all'AIA l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi all'AIA». Vi sono, pertanto, per la categoria dei fischietti, significativi margini di autonomia rispetto agli altri organismi tecnici interni alla FIGC (Settore Tecnico e SGS), frutto delle esigenze autonomistiche che l'associazione ha manifestato, specie a seguito delle più volte menzionate vicende estive.

Tuttavia, non va trascurato l'obbligo di subordinazione dell'entrata in vigore dei regolamenti dell'AIA al «controllo di conformità del Consiglio Federale» (comma 3), nonché quello di dotarsi di «modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo all'attività degli organi tecnici [cioè, i cosiddetti designatori]» (comma 6), sulla identica falsariga di quanto imposto alle società professionistiche e alle Leghe (artt. 7.5 e 9.5). Parimenti, si ribadisce che gli associati dell'AIA vengono assoggettati alla «potestà disciplinare degli Organi di giustizia sportiva della FIGC» (comma 7), lasciando alla giustizia domestica (Procura Arbitrale e Commissioni di Disciplina in primo e secondo grado) le questioni di natura associativa, non riguardanti altri tesserati o società affiliate.

4.3 Non v'è dubbio che il settore che ha subito la riforma più radicale sia stato quello della giustizia sportiva, rivisto nei principi fondamentali nonché nelle modalità di funzionamento, sullo slancio delle perplessità di approccio e difficoltà di corretto funzionamento, armonizzazione e gestione, determinate dai procedimenti relativi agli illeciti sportivi celebratisi nell'estate scorsa.

In tale ottica, deve, innanzitutto, leggersi l'introduzione (art. 33.3) di «ipotesi di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado», mai prevista in precedenza, disciplinata nella nuova versione del Codice di Giustizia Sportiva, approvato con CU n. 93 il 31 marzo 2007, al fine di consentire benefici premiali per condotte virtuose, ispirate a lealtà e probità sportiva, evitando che la CCA presso il CONI si riducesse, come purtroppo accaduto, ad un'anomala camera di ripensamento postumo, per limare le sanzioni irrogate nei vari gradi endo-federali. Altresì, si prevedono «norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per l'individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti». A prescindere dalla fungibilità della tecnica processuale e dai rischi della nascita di un fenomeno di pentitismo sportivo, risulta evidente l'obiettivo principe del legislatore federale: ovvero il superamento e la messa al bando, quanto più possibile, di situazioni, ancora una volta, tipiche di quelle presentatesi nel corso dei procedimenti giustiziali estivi, contrassegnate da omertà diffusa e, quasi sempre, da condotte contrarie alla minima lealtà processuale.

Inoltre, viene demandato al Codice di Giustizia Sportiva (comma 5) il compito di stabilire dettagliatamente, in ossequio al principio cosiddetto di legalità, i comportamenti in concreto preclusi ai dirigenti colpiti da inibizione, in primis l'inibizione alla partecipazione, anche da semplici spettatori, a qualsivoglia gara, anche amichevole, organizzata da FIGC, UEFA e FIFA. Oltre ad assolvere ad un corretto principio di riabilitazione del reo e di certezza della sanzione, la norma mutua le linee guida emerse dalle severe disposizioni già contenute nel Codice disciplinare della FIFA. Ciò in previsione di una recrudescenza della pena, in chiave preventiva e repressiva, per tutti i comportamenti considerati, giustamente, antisportivi e, in definitiva, pericolosi per lo sviluppo del gioco del calcio e della commercializzazione dello spettacolo prodotto. Il predetto Codice (FDC) prescrive, infatti, oltre alle tradizionali forme di sanzione disciplinare (ammonizione, diffida e multa), anche ipotesi inibitorie gradualmente e sensibilmente punitive, come il divieto di accedere alla panchina e/o agli spogliatoi, ovvero di accedere allo stadio (uno, più o tutti), oppure, addirittura, di prendere parte, in senso lato, a qualsiasi attività correlata al calcio (art. 11 lett. d), e), f): «*ban from dressing rooms and/or substitutes bench*», «*ban from entering a stadium*», «*ban on taking part in any football-related activity*»). Quanto a tale ultima sanzione, occorre osservare che la sua portata assai drastica, arrivando a vietare non solo la mera attività agonistica, ma anche gli allenamenti, le sedute tecniche, - stando almeno alla lettera della norma in vigore alla FIFA - potrebbe creare problemi di tenuta, se impugnata avanti ad organi giurisdizionali statali, quanto alla legittimità della decisione, atteso che, di fatto, verrebbe a privare, totalmente e per periodi di tempo anche lunghi, un lavoratore subordinato e/o autonomo del diritto di svolgere la propria professione (si pensi, ad esempio, al caso di un Direttore Sportivo).

Detto degli organi di giustizia arbitrali (art. 32.7), il comma 6 dovrebbe determinare, infine, il progressivo abbandono delle Commissioni Disciplinari

alternative (come quella dei Direttori Sportivi e del Settore Tecnico), attribuendo agli Organi della giustizia sportiva, che si andrà ad esaminare, «piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale», salvi i limitatissimi «aspetti strettamente interni alle categorie».

4.4 Come già accennato, l'art. 34, introdotto *ex novo*, ristruttura l'intero apparato della giustizia sportiva calcistica, prevedendo organi meno capillari e ramificati, con assoluta loro centralizzazione in ambito FIGC, presso la sede di Roma, in uno con procedimenti più snelli, che vedono, in molti casi, l'eliminazione di un grado di giudizio.

La prima e, forse, maggiore novità è costituita dall'istituzione della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, composta dal Presidente Federale e da quattro componenti, nominati dal Consiglio Federale (non più dall'Assemblea, come accadeva per i componenti della Corte Federale), di cui due su designazione del CONI. Tale Commissione «opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione» (art. 34.2), per «garantire l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva» (evidentemente, stando al senso letterale del testo, non garantiti appieno precedentemente alla sua istituzione). In sostanza, il nuovo collegio costituirà il referente apicale per tutti gli uffici giustiziali, eliminando pericolosi cortocircuiti tra nominante, nominato e giudicante, con ogni evidente rischio di perdita di credibilità delle pronunce.

Tra le più importanti attribuzioni del nuovo organo, infatti, vi è la «nomina dei componenti della Corte di Giustizia Federale, i componenti della Commissione Disciplinare Nazionale, i Giudici Sportivi Nazionali, il Procuratore Federale, i Sostituti procuratori federali» (comma 3 lett.b), in precedenza designati dal Presidente e dal Consiglio Federale. Inoltre, la Commissione sovrintende all'attività dei vari organi di giustizia, formulando pareri e proposte al Consiglio Federale in ordine al loro funzionamento ed organizzazione (comma 3 lett. a), ed, inoltre, «adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della Giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione», (comma 3 lett. e), alla stregua di un Ministero di Giustizia o del Consiglio Superiore della Magistratura traslati nel contesto sportivo.

A partire dal comma 4, l'art. 34, in ossequio alle esigenze fortemente innovative che hanno spinto alla riformulazione dello Statuto, ha ridisegnato l'intero impianto degli organi giustiziali, che ora sono rappresentati da: a) Corte di Giustizia Federale, b) Commissione Disciplinare Nazionale, c) Giudici Sportivi Nazionali, d) Commissioni Disciplinari territoriali, e) Giudici Sportivi territoriali, f) Procura Federale, g) altri organi specializzati.

I Giudici Sportivi Nazionali, presso le rispettive Leghe (c/o LNP, con sede a Milano, c/o LPSC, con sede a Firenze, c/o Comitato Interregionale, Calcio a Cinque e Calcio Femminile, con sede a Roma), restano «giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni a livello nazionale» (comma 6).

Per i procedimenti instaurati su deferimento, è stata introdotta competenza

unica in favore della Commissione Disciplinare Nazionale (comma 7), con sede in Roma, che assorbirà le quattro Commissioni Disciplinari ad oggi competenti a giudicare su tali vertenze, per i tornei nazionali.

Ridisegnate anche le competenze in sede di gravame: organo di secondo e ultimo grado avverso le decisioni sia dei Giudici Sportivi Nazionali, sia della Commissione Disciplinare Nazionale è indicato nella Corte di Giustizia Federale, con elisione, in tal guisa, di un grado di giudizio (svolto in precedenza dalla Commissione d'Appello Federale, sia pure limitatamente a determinate ipotesi, che potrebbero, in senso lato, definirsi di legittimità). Lo stesso organo, inoltre, è competente a giudicare, in via straordinaria (comma 10), «nei procedimenti per revisione e revocazione», nonché «su ricorso del Presidente Federale sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi nazionali o territoriali e dalle Commissioni Disciplinari territoriali». Assorbendo, infine, le funzioni della vecchia Corte Federale, la Corte di Giustizia svolgerà funzione nomofilattica e di soluzione dei conflitti di attribuzione sollevati dal Presidente federale, di Lega o dell'AIA, funzionando come organo di chiusura endo-federale. L'ufficio si compone di più sezioni con funzioni giudicanti ed una con funzioni consultive e, adottando il *modus operandi* della Suprema Corte di Cassazione, «il Presidente della Corte di Giustizia Federale può disporre che le sezioni con funzioni giudicanti si pronuncino a sezioni unite sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle diverse sezioni ovvero su quelli che riguardino questioni particolarmente rilevanti» (comma 12). Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica, peraltro, è previsto che il Collegio giudicante venga integrato da componenti aggiunti con specifiche competenze scientifiche in materia.

Per quanto riguarda i Giudici Sportivi e le Commissioni Disciplinari a livello regionale e provinciale (*rectius*, ora, «territoriale», commi 8 e 9), si è ritenuto opportuno, invece, per non congestionare l'attività a livello centrale, mantenere i medesimi organi giudicanti e lo stesso sistema di impugnazione rispetto al passato, presso le rispettive articolazioni locali della LND. Conseguentemente, venuto meno il controllo di legittimità della CAF, le questioni demandate ai suddetti organi non usciranno, quanto alla definitività delle pronunce, dai confini regionali, con ogni inevitabile rischio di una giurisprudenza a macchia di leopardo, priva del filtro superiore costituito dal terzo grado. Unica eccezione quella dei procedimenti instaurati su deferimento, che saranno appannaggio delle Commissioni Disciplinari territoriali, in primo grado, e della Commissione Disciplinare Nazionale, in appello, nonché degli eventuali ricorsi straordinari proposti avverso le decisioni adottate dai giudici territoriali dal Presidente Federale ai sensi del comma 10 lett.b), che verranno decisi dalla Corte di Giustizia. Al Consiglio Federale resta la potestà di nomina e revoca dei Giudici Sportivi e dei componenti delle Commissioni Disciplinari territoriali, per i quali sono richiesti requisiti meno selettivi di quelli introdotti per la composizione delle Commissioni nazionali, oltre a una sorta di sanatoria per i ruoli già esistenti.

Viene valorizzata e potenziata, infine, la Procura federale (comma 15), cui

sono affidate non solo funzioni requirenti, ma anche inquirenti, con assorbimento, in questo modo, dell'Ufficio Indagini, i cui attuali collaboratori transiteranno nell'ambito della Procura, con le medesime funzioni (disp. trans. XI).

Particolare accuratezza rivela l'art. 35, introdotto *ex novo*, nell'identificare i requisiti richiesti per le nomine negli Organi di giustizia sportiva, *in primis* la «specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo». Per tale motivo, all'attuale Capo e ai Vice-Capo dell'Ufficio indagini saranno, in via eccezionale, riconosciute credenziali equiparate al possesso dei requisiti previsti dall'art. 35.4 per l'eleggibilità alle più alte cariche della nuova Procura Federale (disp. trans. X).

La dettagliata previsione della norma appena esaminata appare ben armonizzata con le specifiche previsioni di incompatibilità e conflitto d'interesse per i componenti degli organi giurisdizionali, regolamentate all'art. 34.16. In base alle stesse, il mandato dei componenti degli organi di giustizia sportiva avrà durata quadriennale, rinnovabile per non più di due volte, essendo fatto loro divieto di assumere qualsiasi altra carica a livello federale nonché di avere rapporti di qualsiasi natura con società affiliate o con tesserati in conflitto d'interessi. Tale divieto permane anche successivamente, per almeno un anno dopo il termine dell'incarico.

5. *Conclusioni*

Si attendono, quindi, alla prova dei fatti, in sede applicativa, le intenzioni del legislatore federale, unitamente al nuovo Codice di Giustizia Sportiva, che dovrà tradurre in pratica, dal punto di vista sia sostanziale, sia procedurale, le linee direttive delineate dallo Statuto, una volta trascorso il periodo transitorio con termine al 1° luglio 2007.